



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Etichette alimenti: obbligatorio indicare lo stabilimento di produzione

Autore: Andrea Iurato | 23/10/2017



*Le etichette degli alimenti prodotti e venduti in Italia dovranno obbligatoriamente indicare lo stabilimento di produzione o di confezionamento, ma le nuove regole rischiano di danneggiare ancora di più il Made in Italy.*

Le nuove regole sull'indicazione obbligatoria dello **stabilimento** di produzione

degli alimenti presentate con entusiasmo dal governo dovrebbero difendere il **Made in Italy** e tutelare i **consumatori**, ma si rivelano un pasticcio e un boomerang per produttori e consumatori.

Nel 2014 entrava in vigore il regolamento europeo **[1]** che uniformava in tutta l'UE le regole per l'**etichettatura** degli alimenti e che abrogava l'obbligo previsto dalla legge italiana di indicare in **etichetta** lo **stabilimento** di produzione. Il governo italiano si era schierato sin da subito contro le nuove regole europee, perché riteneva che l'abrogazione dell'obbligo avrebbe impedito ai consumatori di ottenere informazioni chiare sull'origine del prodotto, avrebbe danneggiato il **Made in Italy** e avrebbe impedito una chiara e rapida **tracciabilità** del prodotto in caso di rischi per la salute.

Qualche mese fa il governo italiano aveva già inoltrato una proposta di decreto all'UE, ma la Commissione lo aveva bocciato a causa di alcune non conformità con il diritto europeo, in particolare nella parte in cui l'obbligo veniva esteso a tutti gli alimenti senza distinzione.

## Le nuove indicazioni obbligatorie

Il 20 ottobre è entrato in vigore il nuovo **decreto [2]** approvato a settembre che introduce ancora una volta in Italia l'obbligo di indicazione in **etichetta** dello **stabilimento** di produzione.

L'obbligo si applica ai soli **alimenti preimballati**, cioè ai prodotti confezionati prima di essere messi in commercio: non si applica quindi agli alimenti confezionati sul luogo di vendita a richiesta del consumatore o agli alimenti confezionati per la sola vendita diretta dal produttore al consumatore.

L'etichetta deve indicare obbligatoriamente e chiaramente la **località** e l'**indirizzo** dello stabilimento di **produzione** o, se diverso, dello stabilimento di **confezionamento**.

L'indicazione può essere omessa soltanto se:

- l'indirizzo del produttore responsabile, anch'esso da indicare obbligatoriamente, coincide con quello dello stabilimento di produzione o confezionamento;
- per i prodotti di origine **animale**, quando contengono già in etichetta il marchio

di identificazione dello stabilimento o la bollatura sanitaria previste per legge per questo tipo di alimenti;

- il marchio contiene già l'indicazione della sede dello stabilimento.

Nel caso in cui il produttore disponga di più stabilimenti, può indicarli tutti in etichetta e punzonare o evidenziare in altro modo in quale stabilimento è stata prodotta o confezionata ciascuna unità di prodotto.

## Entrata in vigore e norme transitorie

Il nuovo decreto è entrato formalmente in vigore il **20 ottobre 2017**, ma gli obblighi di indicazione in etichetta dello stabilimento di produzione o confezionamento entreranno in vigore a partire dal **180° giorno** dalla pubblicazione del decreto, vale a dire dal **5 aprile 2018**.

Nel frattempo si potrà continuare ad etichettare senza l'indicazione dello stabilimento e successivamente al termine si potranno continuare a vendere le **scorte** di prodotti fabbricati o etichettati prima del 5 aprile 2018.

## Controlli e sanzioni

A vigilare sul corretto adempimento dei nuovi obblighi sarà il personale dell'**Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari**, organo di controllo del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il nuovo decreto prevede **sanzioni** amministrative pecuniarie per i trasgressori dei nuovi obblighi, sempre che le violazioni non costituiscano **reato**, poiché in questo caso si applicheranno le sole sanzioni penali.

Gli importi delle sanzioni saranno i seguenti:

- da 2000 euro a 15000 euro per chi omette di indicare la sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- da 2000 euro a 15000 euro per chi omette di indicare o punzonare, nella lista dei diversi stabilimenti eventualmente indicati in etichetta, quello di effettiva fabbricazione o confezionamento;

- da 1000 euro a 8000 euro per chi, pur indicando correttamente lo stabilimento, lo fa trasgredendo le comuni regole in materia di etichettatura **[3]**: chiarezza, visibilità, leggibilità ecc.

## Le 3 “bufale” sul nuovo decreto

L’approvazione delle nuove regole sull’obbligo di indicazione in etichetta dello stabilimento di produzione e confezionamento è stata salutata da alcuni, specialmente dal governo come una grande innovazione che dovrebbe avere 3 effetti benefici:

1. tutelare il **Made in Italy**;
2. tutelare i **consumatori**, che sapranno effettivamente dove un alimento è prodotto;
3. garantire una maggiore **tracciabilità** dei prodotti e un più agevole ritiro dal mercato in caso di rischi per la salute, frodi ecc.

Le nuove norme, tuttavia, rischiano non soltanto di essere inutili per questi lodevoli fini, ma addirittura dannose sia per i produttori italiani, sia per i consumatori.

Vediamo perché.

## La bufala della tutela del Made in Italy

Per espressa previsione di legge, necessaria se non si vuole incorrere in sanzioni europee, gli obblighi di indicazione dello stabilimento in etichetta non si applicano agli alimenti preimballati, fabbricati o commercializzati in altri paesi europei al di fuori dell’Italia. In altre parole, all’**estero** si continueranno tranquillamente a vendere prodotti spacciati per italiani, ma che italiani non sono.

Allo stesso tempo, i produttori **stranieri** che fabbricano all’estero e vendono in Italia non saranno obbligati a indicare la sede dello stabilimento, per cui potranno continuare a indicare sull’etichetta una sede italiana come responsabile anche se il prodotto non è stato fabbricato in Italia o con ingredienti italiani.

Il principio che il legislatore italiano non ha ancora capito bene è che più si riempiono le etichette di informazioni, più gli operatori del mercato più “furbi” possono utilizzarle per ingannare controllori e consumatori.

# La bufala dalla tutela dei consumatori

Grazie alle nuove norme i consumatori rischiano sempre più di essere ingannati o di non capire nulla del contenuto dell'etichetta degli alimenti che acquistano.

Il decreto stabilisce infatti che si debba indicare in etichetta lo **stabilimento di produzione** e, se diverso, quello di **confezionamento**, con l'ovvia conseguenza che se un alimento è prodotto interamente all'estero e solo confezionato in Italia, sull'etichetta sarà indicato uno stabilimento italiano e il consumatore sarà convinto di avere acquistato un prodotto **italiano** che invece è stato interamente fabbricato all'**estero**.

## La bufala della tracciabilità più facile

Altrettanto scorretto è dire che il nuovo obbligo faciliterà la **tracciabilità** degli alimenti e il ritiro in caso di emergenze dovute a rischi per la **salute o frodi**.

In tutta Europa, infatti, tutti gli operatori che prendono parte alla filiera produttiva (produttore primario, trasformatore, confezionatore, distributore, rivenditore ecc.) hanno l'obbligo di tenere traccia degli alimenti che "passano" sotto il proprio controllo. Inoltre, in ciascuna **etichetta** è obbligatorio indicare il numero di lotto di ogni alimento, grazie al quale è facilmente e immediatamente ricostruibile l'intero percorso del prodotto "dal campo alla tavola".

## L'incognita dei ricorsi contro il decreto

Infine, si aggiunge un'ultima grande incognita che pende come una spada di Damocle sul nuovo decreto.

La legislazione europea **[4]** e la legge italiana **[5]** che dava delega al governo di approvare il nuovo decreto, prevedevano che la bozza di decreto fosse **notificata** alla **Commissione europea** prima di essere pubblicata ed entrare in vigore. In questo modo la Commissione avrebbe avuto modo di esaminare il testo ed eventualmente contestare al governo italiano eventuali aspetti di contrasto con il diritto europeo.

In questo caso l'Italia, dopo aver ricevuto un primo giudizio negativo dalla Commissione, pare aver ritirato la proposta, modificandola, senza attendere che

fosse terminata la procedura stabilita in questi casi.

Il vizio di procedura potrebbe essere fatto valere sia di fronte alla **Corte di giustizia europea**, sia di fronte alla nostra **Corte costituzionale**, con il rischio concreto che le aziende, dopo avere provveduto a modificare le proprie etichette, siano costrette a modificarle nuovamente a causa dell'intervento di un giudice.

In conclusione, il nuovo decreto, tanto pubblicizzato come una grande conquista, oltre che inutile rischia addirittura di provocare dei danni sia ai produttori italiani che ai consumatori, dimostrando ancora una volta che il diritto alimentare è una cosa seria e che gli slogan demagogici fanno solo del male al Made in Italy.

## **Note**

**[1]** Reg. UE n. 1169/2011 **[2]** D.Lgs. n. 145/2017 **[3]** Reg. UE n. 1169/2011, art. 13  
**[4]** Reg. UE n. 1169/2011, art. 45 **[5]** L. 170/2016, art. 5